



Avv. Maurizio Iorio

21.02.2013

**Incontro presso CDU – CONSORZIO DISTRIBUTORI
UTENSILI**

Presentazione dell' Avv. Maurizio Iorio



**IL NUOVO AEC Commercio 16.02.2009
dopo la stesura definitiva del 10.03.2010**

Esame di novità e criticità

Aggiornato al febbraio 2013

Avv. M. Iorio ©

Il nuovo AEC Commercio

Dopo una lunga trattativa, durata circa tre anni , è stato firmato in data 16.02.2009 il **nuovo AEC (Accordo Economico Collettivo Agenti) del settore Commercio** , che viene pertanto a sostituire il precedente AEC sottoscritto nell' ormai relativamente lontano anno 2002 .

Infatti , il nuovo AEC rinnova il precedente testo risalente al 26.02.2002 , decorre dal 1° marzo 2009 e scadrà il 29.02.2012 .

Le principali novità sono le seguenti :

- L' indennità di fine rapporto
- La disciplina delle variazioni di zona
- La determinazione delle provvigioni (anche con riferimento alla successione di agenti nel tempo)
- Modifiche normative ed innovazioni varie (prova dell' esistenza del contratto di agenzia ; patto di non concorrenza ; ecc.)

In data 10 marzo 2010 l' AEC ha subito una riscrittura definitiva , nell' ambito della quale - oltre a riformulare in modo più chiaro ma equivalente alla versione precedente alcune parti – sono state apportate alcune modifiche anche rilevanti . Tutte le modifiche introdotte con la stesura definitiva decorrono dal 1° aprile 2010 . Sulla

Corso di Porta Vittoria , 17 , 20122 Milano

E-mail: m.iorio@avvocatoiorio.it

Posta certificata: maurizio.iorio@milano.pecavvocati.it

Sito : www.avvocatoiorio.it

Tel. +39 3351321041/ +39 (0)236593383

Skype maurizio8651

Fax. +39 (0)293661351



Avv. Maurizio Iorio

decorrenza delle modifiche si veda meglio all' ultimo paragrafo del presente elaborato .

2

Infine , si noti che , per maggiore facilità di consultazione :

- Le principali modifiche apportate dall' AEC 16.02.2010 rispetto all' AEC precedente sono qui di seguito evidenziate **in giallo** .
- Le principali innovazioni apportate all' AEC dalla riscrittura in data 10.03.2010 rispetto al testo approvato il 16.02.2010 sono invece di seguito evidenziate **in rosso** , o **in rosso e giallo** , per migliore evidenziazione .

Indice

• Innovazione principale : Indennità di fine rapporto artt. 12/15	Pagine 2 / 11
• Variazioni unilaterali nel contenuto del rapporto art. - 3.6 e ss. AEC	Pagine 12 / 15
• Contratto a termine (art.2)	Pagine 16 / 17
• Provvigioni (art.5) (art. 7)	Pagine 18 / 23
• Consegna della merce in zona diversa (art. 5.10)	Pagina 24
• Insolvenza parziale (disposizione soppressa nel nuovo AEC)	Pagina 25
• Gravidanza e Puerperio (art.10)	Pagina 25
• Preavviso (art.11)	Pagina 25/27
• Forma Scritta (art.3.4)	Pagina 28
• Bilateralità (art.25) (art. 26)	Pagina 28/29
• Decorrenza delle modifiche introdotte dalla stesura definitiva dell' AEC in data 10.03.2010	Pagina 29



Avv. Maurizio Iorio

3

• **Innovazione principale : Indennità di fine rapporto artt. 12/15**

- **Premessa : Situazione all' entrata in vigore del nuovo AEC**

A differenza del *TFR* dei lavoratori dipendenti , per il quale sussistono modalità di calcolo univoche , la determinazione dell' indennità di fine rapporto degli agenti è oggetto in Italia – da più di un quindicennio - di un ampio dibattito in dottrina e in giurisprudenza su quale dei seguenti criteri alternativi di calcolo debba in concreto applicarsi :

(a) **il criterio di cui all' art. 1751 del codice civile** , frutto della trasposizione nel nostro paese di una direttiva europea : l' art. 1751 cc in realtà non contiene alcun metodo di calcolo , ma si limita a stabilire che in nessun caso l' indennità potrà superare un certo un “ tetto “ massimo (ossia un' annualità da calcolarsi secondo la media provvigionale degli ultimi 5 anni) e a subordinare la maturazione dell' indennità a due condizioni : (a) il fatto che l' agente abbia procurato nuovi clienti e/o “ intensificato “ il fatturato di quelli già esistenti , e che (b) l' indennità sia “ *equa* “ alla luce di “ *tutte le condizioni del caso* “ , ivi comprese le provvigioni che l' agente perde a seguito della cessazione del contratto .

(b) L' altro criterio , alternativo al precedente , era finora quello stabilito dagli **AEC del Commercio e dell' Industria stipulati nell' anno 2002** , che prevedono un metodo di calcolo certo e preciso , articolato in tre diverse voci : 1- una prima indennità , definita FIRR : 2- una seconda , definita indennità suppletiva di clientela, 3- una terza , definita indennità “ meritocratica “ . La somma delle tre voci dà l' indennità di fine rapporto .

• I due “ sistemi “ hanno entrambi vantaggi e svantaggi per l' agente :

- (a) quanto all' indennità di cui all' art. 1751 cc , vale quanto segue :

Vantaggi :

- Può essere spesso superiore all' indennità ex AEC

Svantaggi :

- E' stabilito solo un **massimo** , manca assolutamente **un criterio di calcolo**
- **L' onere della prova** è in capo all' agente ;
- **Non spetta (quasi) MAI nel caso di recesso dell' agente**



Avv. Maurizio Iorio

- (b) quanto all' indennità calcolata secondo gli AEC , la situazione è la seguente :

Vantaggi :

- Criterio di calcolo chiaro e definito
- Il FIRR spetta sempre , anche nel caso di recesso dell' agente
- Nessun onere della prova a carico dell' agente

Svantaggi :

- può essere spesso inferiore all' indennità ex art. 1751 .

Da qui un ricorrente e diffuso contenzioso tra agenti e case mandanti alla cessazione del rapporto di lavoro , assai costoso per le aziende (si pensi che una causa di agenzia dura in media almeno 3 anni ed i costi complessivi possono agevolmente superare € 20.000,00) , ed una giurisprudenza altalenante che tuttavia, dal 2004 in poi , si era oramai consolidata nel senso di confermare **la prevalenza della disciplina stabilita dagli accordi economici collettivi** .

• In questo quadro , si inseriva una oramai “ famosa “ pronuncia della Corte di Giustizia in data 23 marzo 2006 , la quale, nel rispondere ad un quesito posto dalla stessa Corte di Cassazione italiana circa due anni prima , rilevava che :

- (1) gli AEC potrebbero derogare alla normativa comunitaria in materia di contratto di agenzia (ed all' art. 1751 del cc che deriva dall' attuazione della Direttiva 86/653/CE , sopra citata) solo se fosse certo che dall' applicazione degli AEC derivi sempre all' agente un trattamento economicamente più favorevole rispetto a quello di cui all' art. 1751 cc : il che non è praticamente possibile , se non ipotizzando che gli AEC riconoscano sempre e comunque almeno un' annualità di provvigioni secondo la media degli ultimi 5 anni . Pertanto , tra l' AEC e l' art. 1751 cc. , prevale la disciplina di quest' ultimo .

- (2) Gli Stati Membri (quindi anche l' Italia) possono legiferare in merito ai criteri di calcolo , stabilendo criteri sintetici di equità che permettano di stabilire con più facilità se ed in che misura spetti l' indennità di cessazione all' agente . Pertanto , almeno apparentemente , secondo la Corte di Giustizia , tutto sbagliato , tutto da rifare

• Interveniva quindi la giurisprudenza italiana , anche di Cassazione , degli anni successivi (2006 -2007-2008-2009) secondo la quale in realtà , la disciplina degli AEC del 2002 è ancora valida , dato che nel giudizio tra agente e preponente sta all' agente l' onere di “ ... *provare nel giudizio di merito con dettagliati calcoli conformi ad entrambi i criteri (AEC ed Art. 1751cc) legale e contrattuale , la differenza peggiorativa , e per il preponente l' onere di provare il contrario , anche attraverso l' eventuale considerazione complessiva delle clausole e la relativa compensazione di vantaggi e svantaggi* “ (Cass. Sez. Lav. 19 maggio 2009 , n. 11598) , con la conseguenza che la disciplina di cui agli AEC continuerà ad applicarsi in tutti i casi



Avv. Maurizio Iorio

5

in cui , e nella misura in cui , l' Agente – nel contraddittorio col preponente - NON sia in grado di dimostrare che nel caso concreto gli spetta un ' indennità di importo maggiore .

- **L' indennità di fine rapporto sotto il nuovo AEC**

L' AEC stipulato il 16. Febbraio u.s. innova ulteriormente le modalità di calcolo dell' indennità di fine rapporto , come segue :

Vengono stabilite 3 diverse indennità , da corrispondersi “ *All' atto della risoluzione del contratto* “ (art. 12) , anche nel caso di contratto a tempo determinato .

(1) la prima indennità , già prevista da una lunga serie di AEC precedenti , è accantonata periodicamente presso l' ENASARCO ed è denominata FIRR ¹ :

- col nuovo AEC , il FIRR è sempre dovuto, anche in caso di recesso per giusta causa da parte del preponente, nonché di contratto a termine .

Giova ricordare che sotto l' AEC precedente, il FIRR non era dovuto quando il contratto di agenzia cessava per (i) ritenzione indebita da parte dell' agente di somme di spettanza del preponente o (ii) concorrenza sleale o , per i monomandatari , violazione dell' esclusiva .

Sotto la prima stesura dell' AEC 16.02.2010 era ancora fatto salvo i caso di scioglimento del rapporto motivato da ritenzione indebita da parte dell' agente : in tal caso il FIRR non spettava . Tuttavia a seguito delle modifiche apportate con la stesura definitiva dell' AEC in data 10.03.2010 tale clausola (contenuta all' originario art. 12 , capo I , comma 10 dell' AEC) è stata soppressa (cfr attuale art. 13 , 3° comma) .

(2) la seconda è l' indennità suppletiva di clientela , dovuta se il contratto ha una durata di almeno un anno , da calcolarsi come da precedente AEC 26.02.02 :

- **tale indennità – come nel precedente AEC - non è dovuta se è l' agente che recede dal contratto di agenzia salvo il recesso sia imputabile alla casa mandante ² ;**

¹ FIRR sta per Fondo Indennità Risoluzione del Rapporto

² L' aggregato di FIRR e di Indennità Suppletiva , secondo l' AEC 16.02.09 , NON può in alcun caso superare un'annualità di provvigioni calcolata secondo la media degli ultimi 5 anni ex art. 1751 c.c. .



Avv. Maurizio Iorio

6

- l' indennità è dovuta anche in ogni caso e tipo di contratto a termine : nel precedente AEC , invece , la stessa non era dovuta nel caso di contratto a termine (salvo questo fosse rinnovato o prorogato) ;

- l' indennità è dovuta anche nel caso di recesso dell' agente per conseguimento della pensione di vecchiaia INPS (il che costituisce una novità rispetto al precedente AEC) , nonché in altri casi di recesso già stabiliti dal precedente AEC - tassativamente previsti - legati circostanze indipendenti dalla volontà dell' agente : recesso per conseguimento di pensione di vecchiaia ENASARCO , o per invalidità dell' agente , o di cessazione del contratto per decesso ; a tali circostanze tassative se ne aggiunge un' altra (stabilita con la stesura definitiva dell' AEC in data 10.03.2010) : infermità e malattie per le quali non può essere ragionevolmente richiesta all' agente la prosecuzione del rapporto (art. 13 , capo II , comma 3 dell' AEC , come emendato) .

(3) la terza , indennità meritocratica , è prevista solo per il caso in cui (i) l' aggregato delle prime due risulti inferiore ad una annualità media di provvigioni determinata ex art. 1751 ultimo comma , e (ii) l' agente abbia acquisito meriti in termini di sviluppo degli affari ; tale indennità , sommata alle prime due , NON Può MAI superare un' annualità di provvigioni calcolata secondo la media degli ultimi 5 anni ex art. 1751 c.c.

- L' indennità meritocratica – a differenza di quanto previsto nel precedente AEC - NON è dovuta quando è l' agente che recede dal contratto di agenzia . Infatti , mentre l' AEC 16.02.2009 nulla diceva in proposito – lasciando pertanto ad intendere che l' indennità fosse dovuta anche nel caso di contratto a termine , con la stesura definitiva dell' AEC in data 10.03.2010 , all' art. 13 , capo III , è stato inserito un comma che riporta esattamente gli stessi casi in cui non è dovuta l' indennità di cui all' art. 1751 c.c. ossia :

- quando l' agente recede dal contratto (a meno che ricorrano certe circostanze obiettive ivi indicate , quali malattia , infermità , e pensionamento) e ,
- quando , in accordo col preponente , l' agente ceda a un terzo il contratto di agenzia . .

Essa si calcola come segue :

- ❖ Prima percentuale : Si calcola la percentuale di incremento del fatturato , secondo una tabella (Art.12.bis) che correla il criterio di calcolo alla durata del contratto di agenzia (= 5 scaglioni progressivi di 3 anni ciascuno di durata – da 3 a 12 anni , poi oltre i 12 anni ; con la stesura definitiva il primo scaglione è stato suddiviso a sua volta in tre periodi di un anno ciascuno , onde eliminare l' evidente errore contenuto nel testo originario dell' AEC 16.02.2009 (che prevedeva sempre , fino ai tre anni , la comparazione del primo quadrimestre con l' ultimo , anche nel caso di contratti di durata inferiore a un quadrimestre) , stabilendo a seconda dello scaglione una comparazione tra un certo



Avv. Maurizio Iorio

fatturato iniziale (adeguato ex ISTAT ³ ; l'indice , con la stesura definitiva dell' AEC in data 10.03.2010 non è più quello dei coefficienti per i crediti di lavoro , previsto dall' AEC 16.2.2009 , bensì quello dei coefficienti di rivalutazione ISTAT relativi al costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati) ed un corrispondente fatturato finale (fatturati del preponente, NON dell' agente come nel precedente AEC) ;

7

<i>durata del rapporto</i>	<i>valore iniziale</i>	<i>valore finale</i>
per i primi 3 anni di durata del rapporto⁴ - quanto al 1° anno - quanto al 2° anno - quanto al 3° anno	volume del fatturato dei primi : 3 mesi 6 mesi 9 mesi	volume del fatturato degli ultimi : 3 mesi 6 mesi 9 mesi :
	3-6-9 mesi	3-6-9 mesi
dall'inizio del quarto anno al compimento del sesto anno di durata del rapporto	media annua del volume del fatturato dei primi 8 trimestri	media annua del volume del fatturato degli ultimi 8 trimestri
	2 anni	2 anni
dall'inizio del settimo anno al compimento del nono anno di durata del rapporto	media annua del volume del fatturato dei primi 12 trimestri	media annua del volume del fatturato degli ultimi 12 trimestri
	3 anni	3 anni
dall'inizio del decimo al compimento del dodicesimo anno di durata del rapporto	media annua del volume del fatturato dei primi 16 trimestri	media annua del volume del fatturato degli ultimi 16 trimestri
	4 anni	4 anni
oltre il dodicesimo anno di durata del rapporto	media annua del volume del fatturato dei primi 20 trimestri	media annua del volume del fatturato degli ultimi 20 trimestri
	5 anni	5 anni

- ❖ Seconda percentuale : **Si correla la percentuale come sopra identificata alla durata del contratto di agenzia (6 scaglioni della durata di 12 mesi ciascuno da 1 a 5 anni , poi oltre i 5 anni)** e si individua così la percentuale di calcolo dell' indennità meritocratica rispetto al valore massimo determinato ex art. 1751 cc : il tutto secondo la seguente , seconda tabella (art. 12) :

³ L' indice iniziale è quello di ciascun trimestre considerato ; quello finale è quello del trimestre nel quale è cessato il contratto di agenzia .

⁴ Il primo scaglione (= primi 3 anni di durata) è stato così modificato ed articolato in tre distinti periodi in occasione della stesura definitiva dell' AEC in data 10.03.2010 , riparando così all' errore prima esistente .



Avv. Maurizio Iorio

Durata del rapporto	Percentuale di incremento del fatturato	Percentuale di indennità rispetto al valore massimo determinato in applicazione dell'art. 1751 codice civile ⁵ (da cui sottrarre indennità risoluzione rapporto e indennità clientela)
Fino a 12 mesi (1° anno)	Da 0 a 5%	-
	Da 5% a 30%	25%
	Da 30 a 60%	30%
	Da 60% a 150%	40%
	Oltre il 150%	100%
Da 12 a 24 mesi (2° anno)	Fino a 30%	30%
	Da 30 a 60%	35%
	Da 60 a 150%	40%
	Oltre il 150%	100%
Da 24 a 36 mesi (3° anno)	Fino a 30%	35%
	Da 30 a 60%	40%
	Da 60 a 150%	45%
	Oltre 150%	100%
Da 36 a 48 mesi (4° anno)	Fino a 30%	40%
	Da 30 a 60%	45%
	Da 60 a 150%	50%
	Oltre 150%	100%
Da 48 a 60 mesi (5° anno)	Fino a 30%	45%
	Da 30 a 60%	50%
	Da 60 a 150%	55%
	Oltre 150%	100%
Da 60 mesi in Avanti (oltre)	Fino a 30%	50%
	Da 30 a 60%	55%
	Da 60 a 150 %	60%
	Oltre 150%	100%

⁵ Ai fini del calcolo del massimo ex art. 1751 cc – che menziona espressamente le sole retribuzioni “ – si considerano ovviamente provvigioni e premi di ogni genere , ma non altri emolumenti quali ad esempio i rimborsi spese .



Avv. Maurizio Iorio

- ❖ Calcolo dell' indennità meritocratica ; si applica quindi la percentuale come sopra identificata al valore massimo determinato ex art. 1751 cc e dalla somma così ottenuta si sottraggono FIRR e indennità suppletiva .

9

Attenzione :

- in nessun caso l' aggregato delle tre indennità PUO' superare il massimo ex art. 1751 ;
- come indicato , l' erogazione di Indennità Suppletiva e di Indennità Meritocratica è sottoposta alla condizione sospensiva della redazione di verbale di conciliazione sindacale presso la Commissione di Conciliazione territorialmente competente (= domicilio dell' agente ; la competenza territoriale si deve ritenere derogabile , fatti salvi gli accordi tra le ASCOM di competenza , ad una delle quali il preponente dovrà essere necessariamente iscritto ed in regola coi pagamenti dei correlativi contributi) , entro 60 gg (prima della stesura definitiva del 10.3.2010 il termine era di 30 gg) dalla cessazione del rapporto di agenzia (termine peraltro non perentorio) .

In altri termini , l' agente può rifiutare “ in toto “ la disciplina prevista dal nuovo AEC in tema di indennità di fine rapporto (ed adire l' autorità giudiziaria o , di comune accordo promuovere un collegio arbitrale) o accettarla definitivamente in sede di conciliazione sindacale , senza possibilità di successiva impugnazione .

Ciò che l' agente NON può fare , alla stregua della clausola di cui sopra , è pretendere il pagamento dell' indennità meritocratica e poi adire a vie legali per richiedere la differenza rispetto all' indennità ex art. 1751 cc , imputando quanto ricevuto a deconto del proprio preteso maggior credito .

Come si è detto , fa eccezione il FIRR , che essendo accantonato presso l' ENASARCO è comunque dovuto . Con una precisazione : l' agente che rifiuti l' indennità meritocratica e quella suppletiva , ed agisca per il pagamento della - a suo dire - maggiore indennità ex art. 1751 cc , non potrà mai cumulare quest' ultima indennità col FIRR : tale concetto , già chiaro (vale la pena di ricordare quanto argomentato in motivazione dalla Corte di Giustizia europea nella sua già ricordata pronuncia in data 23.03.2006 , ai sensi della quale “ 31 . Infine, si deve rilevare che solo nell' ipotesi in cui l' accordo ... desse la possibilità di cumulare , anche solo parzialmente , l' indennità calcolata secondo le disposizioni di tale accordo con l' indennità prevista dal regime istituito dalla direttiva , esso potrebbe essere qualificato favorevole all' agente commerciale . Tale possibilità è tuttavia espressamente esclusa dalla dichiarazione a verbale delle parti firmatarie di detto accordo “) , ha avuto un' ulteriore precisazione nella Dichiarazione a verbale n. 1 , terzo comma , all' art. 13 AEC ,



Avv. Maurizio Iorio

come modificata dalla stesura definitiva del 10.3.2010 ⁶.

10

Il risultato che si ottiene applicando il nuovo metodo di calcolo , può essere agevolmente valutato dagli esempi riportati nella **tavola comparativa** che segue :

Durata del contratto anni 2 <i>Ipotesi: incremento fatturato fino al 30%</i>	Durata del contratto anni 5 <i>Ipotesi: incremento fatturato da 30 a 60%</i>	Durata del contratto anni 12 <i>Ipotesi: incremento fatturato da 60 a 150%</i>
Massimo ex art. 1751 cc € 52.433,88	Massimo ex art. 1751 cc € 62.812,63	Massimo ex art. 1751 cc € 93.311, 21
Indennità ex AEC 24.02.02 Firr € 1.907,69 I. Suppletiva € 3.146,03 I. Meritocratica € 62,16 Tot. AEC € 5.115,88	Indennità ex AEC 24.02.02 Firr € 5.728,11 I. Suppletiva € 11.911,81 I. Meritocratica € 109,17 Tot. AEC € 17.749,09	Indennità ex AEC 24.02.02 Firr € 9.563,00 I. Suppletiva € 15 202,20 I. Meritocratica € 139,81 Tot. AEC € 25.085,80
Indennità ex AEC 16.2.09 Firr € 1. 907,69 I. Suppletiva € 3.146,03 I. Meritocratica € 10.676,44 Tot. AEC € 15.730,16	Indennità ex AEC 16.2.09 Firr € 5.728,11 I. Suppletiva € 11.911,81 I. Meritocratica € 13.766,39 Tot. AEC € 31.406,31	Indennità ex AEC 16.2.09 Firr € 9.563,00 I. Suppletiva € 15 202,20 I. Meritocratica € 31.221,52 Tot. AEC € 55.986,72

⁶ In effetti , il testo originario del terzo comma della dichiarazione a verbale n. 1 dopo il paragrafo (III) Ind. Meritocratica , di cui all' art. 13 AEC ,, era il seguente : “ **Ciò premesso , fermo restando in ogni caso il diritto alla percezione delle quote della indennità di risoluzione del rapporto , accantonate presso la Fondazione Enasarco** le parti firmatarie ,,, convengono che le ulteriori quote dell' indennità di fine rapporto (= indennità suppletiva e meritocratica) **sono riconosciute subordinatamente al rispetto di quanto previsto ai successivi commi....** “ (= accordo da perfezionarsi avanti alla la Commissione di Conciliazione) ; con la stesura definitiva in data 10.03.2010 , la dichiarazione che precede viene ad essere modificata come segue (parti sottolineate) : “ **Ciò premesso , fermo restando in ogni caso il diritto alla percezione di un importo complessivamente non inferiore alle quote della indennità di risoluzione del rapporto , accantonate presso la Fondazione Enasarco**” (quanto segue è identico al testo precedente) .



Avv. Maurizio Iorio

11

Ai fini della tavola che precede , si noti che i valori ivi riportati del massimo ex art. 1751 cc e dell' Indennità ex art. AEC 24.02.2002 sono più che altro teorici : nel primo caso , infatti , si tratta solo di un massimo di legge e non di una modalità di calcolo , mentre nel secondo le contestazioni dell' agente danno spesso luogo ad un contenzioso giudiziale pluriennale , dall' esito spesso incerto , con evidenti ulteriori costi legali e gestionali interni per le case preponenti .

Anticipi sulle indennità di cessazione :

Come si è visto , contrattualmente l' indennità di risoluzione del contratto di agenzia , si articola in tre distinte indennità : una certa , ossia il FIRR (che essendo accantonato presso ENASARCO non è evidentemente da considerare al fine di eventuali anticipi) e due eventuali , indennità di clientela ed indennità meritocratica , che come si è visto non spettano all' agente nel caso di recesso da parte di quest' ultimo dal contratto di agenzia né spettano nel caso di recesso da parte del preponente per una giusta causa , tale da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto (quale ad es. violazione dell' esclusiva o concorrenza sleale) .

Pertanto , non è possibile concedere anticipi sul alcuna delle summenzionate indennità , essendo la prima indisponibile e le altre due meramente eventuali .

Ciò non esclude naturalmente la facoltà per il preponente di concedere un **mutuo** all' agente , col patto espresso che la somma mutuata sarà restituita solo alla cessazione del contratto di agenzia e col riconoscimento della facoltà per il preponente di compensare quanto dovutogli per capitale e interessi su quanto eventualmente dovuto all' agente per provvigioni , premi ed indennità di cessazione , se spettanti . E' chiaro che se sarà l' agente a recedere dal contratto o se il contratto sarà risolto dal preponente per una giusta causa , quest' ultimo potrà compensare quanto dovutogli solo sulle provvigioni e sui premi maturati e maturandi , ma non sull' indennità di risoluzione del contratto .

000ooo000



Avv. Maurizio Iorio

• **Variazioni unilaterali nel contenuto del rapporto art. - 3.6 e ss. AEC**

12

Il sistema ricalca largamente quanto stabilito al precedente AEC 26.02.02 , fatte salve le modifiche evidenziate in giallo e in rosso , riportate qui di seguito :

<i>Incidenza delle variazioni sulle provvigioni dell'anno solare precedente ovvero 12 mesi antecedenti la variazione se non lavorato per intero</i>	<i>Preavviso</i>	<i>Accettazione da parte dell' agente</i>
Fino al 5% (lieve entità)	Nessuno Occorre comunicazione della casa	Non necessaria
Dal 5% al 20% (media entità) Nota : si sommano le variazioni dei precedenti 18 mesi (pluri) o 24 mesi (mono) A differenza che nel precedente AEC non è prevista possibilità di un diverso accordo scritto tra le parti per una diversa decorrenza del preavviso Rimane ovviamente immutata la possibilità di un accordo consensuale tra le parti circa le modifiche	Necessario : 2 mesi (plurimandatari) e 4 mesi (monomandatari) In alternativa : è prevista un' indennità sostitutiva	Non necessaria



Avv. Maurizio Iorio

del contratto di agenzia : ciò rende del tutto inapplicabile la disciplina dell' art. 2 AEC in esame , che si riferisce alle sole modifiche unilaterali .		
Oltre il 20% (sensibile entità) Nota : si sommano le variazioni dei precedenti <u>18 mesi</u> (pluri) o <u>24 mesi</u> (mono)	Necessario : deve essere non inferiore a quello previsto per il recesso dal contratto di agenzia . In alternativa : è prevista un' indennità sostitutiva	Possibilità di rifiuto da parte dell' agente entro 30 gg.. In tal caso , il contratto si risolve ad iniziativa del preponente nel rispetto dei termini di preavviso

13

❖ **l'insieme delle variazioni di lieve entità e media entità** apportate in un periodo **di 18 mesi** antecedenti l'ultima variazione, sarà da considerarsi come una unica variazione, sia ai fini della richiesta di preavviso di 2 o 4 mesi, sia – nel caso di rifiuto di adesione dell' agente quando si tratta di variazioni di sensibile entità - ai fini della possibilità di intendere il rapporto cessato ad iniziativa della casa mandante.

Per gli agenti e rappresentanti che operano in forma di monomandatari sarà da considerarsi come una unica variazione l'insieme delle variazioni di lieve e media entità apportate **in un periodo di 24 mesi** antecedenti l'ultima variazione.

❖ **L' indennità sostitutiva** prevista nel caso di modifiche di media o sensibile entità è pari a tanti dodicesimi delle provvigioni **di competenza dell' agente** nell'anno solare precedente (ovvero nei dodici mesi precedenti la variazione qualora l'anno solare precedente non sia stato lavorato per intero) quanti sono i mesi di mancato preavviso .

Si noti che prima della stesura definitiva del 10.3.2010 l' AEC prevedeva che l' indennità per modifica del contratto senza preavviso andasse calcolata sulle provvigioni incassate e non già su quelle di competenza (il criterio della competenza , come noto , si applica anche all' indennità di mancato preavviso per la cessazione del contratto , prevista all' 11 AEC) . Applicandosi



Avv. Maurizio Iorio

pertanto ora anche all' indennità sostitutiva in esame il criterio della competenza , si dovrà d' ora in poi tenere conto anche in tal caso , nel calcolo , dell' effetto “ retroattivo “ di : premi semestrali o annuali , bonus , provvigioni percepite successivamente rispetto al mese in cui l' affare è andato a buon fine .

14

- ❖ Il proseguimento del rapporto dopo la variazione non incide sul diritto dell'agente **di percepire l'eventuale indennità sostitutiva** .

Le aziende dovranno pertanto fare moltissima attenzione a non modificare unilateralmente il contratto di agenzia senza rispettare i termini di preavviso : in caso contrario si potranno veder chiedere – magari a distanza di anni , alla cessazione del contratto di agenzia – il pagamento di somme notevoli da parte degli agenti .

Commento :

- Validità della clausola in esame

La clausola sembra valida sulla base dell' orientamento della Cassazione , che vede con favore le clausole di modifica contrattuale basate sul silenzio assenso , purché i correlativi criteri siano stabiliti con chiarezza dalle parti ⁷ .

- Concetto di riduzione : è possibile il bilanciamento ?

Si pone il problema del criterio che deve essere seguito per stabilire quando una variazione (che non si traduca nella mera “ mutilazione “ di zona , provvigioni , prodotti , ma piuttosto , come generalmente accade , nella sostituzione parziale di uno e/o più di questi elementi con altri) è destinata a produrre una riduzione del 5% o del 20% o di più del 20% nelle provvigioni a maturare *in futuro* rispetto alle provvigioni maturate *nell' anno precedente* la variazione : se , ad es. le provvigioni annue erogate all' agente nel 2008 sono state pari ad Euro 100.000,00 , non è sempre agevole stabilire quando la sostituzione di un prodotto con un altro , o la sostituzione totale o parziale di una zona geografica con un'altra , o di un gruppo di clienti con un altro , sia presumibilmente destinata a far sì che le provvigioni generate nel 2009 corrisponderanno a Euro 94.000,00(- 6%) o addirittura a Euro 79.000,00(-21%) . Il criterio più coerente con la ratio della disposizione (che è

⁷ Cass. 2.05.2000 , n. 5467 , Mass. Giur. It. Col. 512-513 . Inoltre : Trib. Milano 19.07.1999 , Orient. Giur. Lav. 1999 , p. 921 e ss. , con note .



Avv. Maurizio Iorio

15

quella di tutelare in qualche modo l' agente da pregiudizi derivatigli da comportamenti unilaterali della " Casa ") sembra essere quello del bilanciamento del passato col futuro , peraltro , come si è detto , non sempre facilmente operabile nella pratica .

Se dovesse tuttavia affermarsi – ma ciò non risulta . almeno ad oggi - il concetto di riduzione intesa come confronto tra passato e passato (ossia : nessun bilanciamento ammesso : non si considerano le provvigioni che, presumibilmente, saranno generate dai nuovi prodotti ,e/o dalla nuova zona geografica o frazione della stessa , e/o dai nuovi clienti , ma solo quelle “ perdute “ a seguito dell’ eliminazione dal contratto di agenzia dei prodotti , della zona geografica , dei clienti) , ciò sarebbe destinato nella pratica a svuotare in gran parte dei casi la portata delle percentuali di tolleranza del 5% e del 20% considerate , ed a rendere comunque quasi sempre “ necessaria “ la preventiva comunicazione all’ agente della modifica che si intende effettuare .

000ooo000



Avv. Maurizio Iorio

• Contratto a termine (art.2)

16

L' AEC 16.02.2009 contiene il seguente un nuovo articolo *ad hoc* sul patto di prova (come si è già detto , le parti evidenziate in giallo indicano le innovazioni rispetto al precedente AEC) :

Art. 1bis – contratto a tempo determinato

1. *Le norme contenute nel presente accordo, ivi compresi i successivi articoli 11 e 12, in materia di indennità di fine rapporto, in quanto compatibili con la natura del rapporto, si applicano anche ai contratti a tempo determinato, con esclusione comunque delle norme relative al preavviso. (= **nessuna novità** : Cfr art. 1 , penultimo comma , precedente AEC)*
2. *Nei contratti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi, la casa mandante comunicherà all'agente o rappresentante, almeno 60 giorni prima della scadenza del termine, l'eventuale disponibilità al rinnovo o alla proroga del mandato. (= **nessuna novità** : Cfr art. 1 , ultimo comma , precedente AEC)*

3. (**Prosecuzione espressa**) : Il termine del contratto a tempo determinato può essere rinnovato o prorogato con il consenso dell'agente o rappresentante espresso in forma scritta. In mancanza della forma scritta, il rapporto si considera a tempo indeterminato.

Commento :

sembra lecita una clausola contrattuale che preveda il rinnovo tacito del contratto a termine (da approvarsi se del caso in modo espresso ex art. 1341 cc) : in tal caso infatti l' agente esprime comunque un consenso scritto tramite la sottoscrizione del contratto che contiene la suddetta clausola .

4. (**Liceità di più rapporti a termine di pari contenuto**) : In caso di rinnovo di rapporti a termine aventi lo stesso contenuto di attività (zona, prodotti e clienti) la casa mandante può stabilire un periodo di prova solo nel primo rapporto.

Commento :



Avv. Maurizio Iorio

è pertanto lecito stipulare (per iscritto) una serie di contratti a termine concatenati nel tempo , aventi lo stesso contenuto⁸ ; in tal caso , il periodo di prova , tuttavia , può essere previsto solo in occasione del primo contratto di agenzia a termine .

17

5. (**Prosecuzione di fatto**) : *Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito tacitamente dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato (= nessuna novità : la previsione non era contenuta nel precedente AEC , tuttavia non si fa altro che ribadire quanto già previsto all' art. 1750 , comma I , del codice civile) .*

Commento :

è possibile stipulare due o più contratti a termine concatenati nel tempo , oppure prorogare un contratto a termine , purché in ogni caso con accordo espresso e scritto (= mai per acta concludentia ! ; mai con accordo verbale ! In caso contrario , infatti , il contratto si intende stipulato a tempo indeterminato) ;

000ooo000

⁸ Da notare che secondo taluni in tal caso si avrebbe un unico contratto a tempo indeterminato : il nuovo AEC sembra pertanto legittimare questi contratti a termine concatenati , di identico contenuto , ed escludere queste interpretazioni per il futuro .



Avv. Maurizio Iorio

• Provvigioni (art.5) (art. 7)

18

Il nuovo AEC contiene un' innovazione solo con riferimento alle provvigioni su affari conclusi dopo la cessazione del contratto di agenzia (vedasi parti evidenziate) , nonché agli interessi moratori dovuti per il caso di ritardato pagamento :

1) *Provvigioni* (art. 5.1 - 5.2) ;

- **Momento in cui maturano le provvigioni** : L' art. 5 riproduce , salvo quanto oltre , il testo del precedente art. 4 dell' AEC 24.02.02 , adeguandosi al testo dell' art. 1748 cc. novellato dall' art. 3 del Dlgs. 15 febbraio 1999 n. 65 : pertanto , non si stabilisce che le provvigioni sono dovute all' agente al buon fine dell' affare (come stabiliva l' AEC 24.6.'88) ma , seguendo la distinzione di cui all' art. 1748 cc novellato - distinzione propria della legislazione tedesca - identifica due distinti momenti tra (a) quando sorge per l' agente il diritto alla provvigione e (b) quando la provvigione matura ed è esigibile (S.E.) , e stabilisce pertanto che:

- (i) il diritto dell' agente alle provvigioni **sorge** " .. *quando l' operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento ...* " , ossia nel momento della conclusione del contratto di vendita (art. 5, 1° cpv - in parallelo con l' art. 1748 , comma 1) , e
- (ii) l' agente ne può **esigere** il pagamento
 - (a) " .. *dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso col terzo* " , ossia quando il preponente ha consegnato la merce o effettuato il servizio , indipendentemente dal pagamento (art. 1748 , 3° comma) , salvo " .. *sia diversamente pattuito* " :
 - (b) in tale ultimo caso, infatti , la provvigione è dovuta " .. *al più tardi , inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo (i) ha eseguito o (ii) avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico* " (art. 1748 , 3° comma) ,. ossia
 - (i) quando il terzo ha pagato il corrispettivo della merce / servizio o ,



Avv. Maurizio Iorio

19

(ii) quando è scaduto il termine per il pagamento della merce /servizio , ed il pagamento non è stato fatto in quanto a) il preponente è stato inadempiente o , secondo l' interpretazione seguita dai sindacati rappresentativi degli agenti , b) anche nel caso in cui il preponente NON è stato inadempiente (in tale ultimo caso , beninteso , l' agente sarà successivamente tenuto alla restituzione di quanto percepito , ma solo " ... *nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente . E' nullo ogni patto più sfavorevole all' agente .*" (art. 1748 , ult. comma) .

Per la verità il nuovo AEC inserisce all' art. 5 un nuovo paragrafo 1 che tuttavia non apporta alcuna precisazione utile o innovativa , limitandosi a riprodurre pedissequamente il quarto comma dell' art. 1748 del Codice civile (“ *Ai sensi del quarto comma dell' art. 1748 del cc, le parti concordano che la provvigione spetta inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico* “) . Il valore di tale precisazione deve pertanto ritenersi più che altro di facciata e “ *politico* “ .

E' auspicabile (ma ciò valeva anche nella vigenza del precedente AEC) inserire nel contratto di agenzia una clausola che con deroga espressa preveda la maturazione delle provvigioni al solo buon fine dell' affare ma consideri anche il caso in cui tale deroga non fosse ritenuta valida , disciplinando pertanto quando e come le provvigioni dovranno essere restituite dall' agente essendo chiaro che l' altro contraente non corrisponderà quanto da egli dovuto .⁹

⁹ Il testo della correlativa clausola potrebbe essere il seguente :

“ Su tutti gli affari andati a buon fine relativi ai Prodotti, conclusi con i clienti della vostra Zona nel rispetto dei termini e delle condizioni del presente incarico, Vi sarà corrisposta una provvigione sull'incassato nella misura indicata nel contratto di agenzia in corso (d'ora in poi la "Provvigione"). La Provvigione maturerà solo nel caso ed al momento della regolare esecuzione del contratto da parte del cliente.

Fatto salvo quanto sopra, si precisa fin d' ora che nel caso in cui tuttavia la nostra società accettasse in casi specifici di corrispondervi la provvigione dal momento e nella misura in cui il terzo avrebbe dovuto eseguire la prestazione , ma questi successivamente non l' abbia effettivamente eseguita , sarete tenuti restituirla nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto con il terzo non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente : a tal fine si



Avv. Maurizio Iorio

20

Deduzione delle provvigioni dal reddito del preponente :

Come si è appena detto , ai sensi dell' art. 1748 cc. per l' agente il diritto alla provvigione (a) sorge nel momento in cui il contratto tra preponente e cliente è concluso ma (b) la provvigione è materialmente dovuta solo quando il preponente **consegna la merce** (o svolge il servizio pattuito) oppure , in presenza di un patto contrario (in pratica quasi sempre) , quando il cliente **paga il corrispettivo** dovuto .

Bene , ai fini fiscali il momento che conta per il preponente al fine di potere dedurre dal reddito le provvigioni passive non è mai quello del punto (a) ma solo quello del punto **(b) inteso come momento della consegna della merce (o esecuzione del servizio) con conseguente registrazione del ricavo** .

Infatti , secondo l' Agenzia delle Entrate (Risoluzione 12 luglio 2006 n. 91/E , ad integrazione ed interpretazione della precedente Risoluzione 8 agosto 2005 n. 115/E) e – soprattutto – secondo la Corte di Cassazione (Cass. 29 aprile 2011 n. 9539) al fine dell' identificazione del periodo di competenza per dedurre le provvigioni occorre considerare la data di esecuzione del contratto intesa ai sensi dell' art. 109 , comma 2 , lettere a) e b) del Tuir (norma che per la sua specificità non può essere evidentemente derogata dall' art. 1748 del cc) : **consegna o spedizione nel caso di beni mobili ; stipulazione dell' atto per gli immobili o ultimazione della prestazione per i servizi** .¹⁰

IVA sulle provvigioni e versamento “ per cassa “ da parte dell' agente :

Il Decreto Ministeriale MISE del 26.3.2009 (GU n. 96 del 27.4.2009) prevede che gli agenti di commercio con un volume di affari inferiore a € 200.000 annuali hanno la facoltà di versare l' IVA al momento dell' incasso delle fatture per provvigioni emesse , anziché al momento dell' emissione della fattura .

Se il pagamento della fattura per provvigioni avviene in più rate , l' IVA è dovuta pro-quota , al momento di ciascun pagamento parziale ricevuto (Circolare n. 8/E del 13.03.2009 dell' Agenzia delle Entrate) . Quanto al preponente , questi ha diritto alla

stabilisce fin d' ora che si considererà raggiunta tale certezza nel caso (i) di ritardo di pagamento da parte del terzo di almeno(ad es. 30) giorni rispetto alla scadenza o - se sono più - ad una qualsiasi delle scadenze di pagamento, o (ii) nel caso di sopravvenuto stato di insolvenza del terzo , o (iii) di ammissione dello stesso ad una qualsiasi procedura concorsuale “ .

¹⁰ Cass. 29.4.11 n. 9539 , massima : “ I costi relativi al pagamento delle provvigioni vanno imputati non all'anno d'imposta in cui viene stipulato il contratto, ma quando viene concretamente effettuato il pagamento. **Per la deduzione delle provvigioni da parte della società non basta la conclusione dell'affare, ma occorre le realizzazione della prestazione e la registrazione del relativo ricavo.** Per la deduzione delle provvigioni passive, non è sufficiente che l'affare procurato dall'agente-mediatore sia stato concluso, ma è stabilita la necessità che il preponente svolga la prestazione “ .



Avv. Maurizio Iorio

21

detrazione dell' imposta solo successivamente al pagamento dell' IVA all' agente (art. 19 e ss DPR n. 633/1972) ; ciò vale , parallelamente a quanto previsto per l' agente , anche nel caso di pagamento parziale della fattura dell' agente : in tale circostanza , infatti , la detrazione va effettuata in proporzione alla somma pagata rispetto all' IVA complessiva dell' operazione .

2) Provvigioni che maturano dopo la cessazione del contratto di agenzia (art. 5.7 - 5.8) ;

E' previsto quanto segue :

- ❖ L' Agente deve predisporre **una relazione** sulle trattative in corso e non concluse a seguito della cessazione del contratto di agenzia (non è chiaro se la relazione sia una *conditio sine qua non* per la maturazione delle provvigioni successive alla cessazione del contratto di agenzia , di cui oltre ¹¹) ;
- ❖ **L' agente ha diritto alla provvigione sulle trattative concluse entro 6 mesi dalla cessazione del contratto di agenzia** (e riconducibili , beninteso , alle sue trattative anteriori alla cessazione del contratto stesso) ;

Tale termine semestrale :

- È perentorio (= non matura il diritto ad alcuna provvigione oltre i 6 mesi) .
- È prorogabile ma mai riducibile tramite pattuizione contenuta nel contratto individuale di agenzia (la deroga potrà avvenire , anche in danno dell' agente , solo con pattuizione individuale successiva alla risoluzione del rapporto - ad esempio un transazione - prima che le provvigioni di cui trattasi maturino) .
- E' derogabile negli accordi tra agente uscente ed agente subentrante .

Per miglior comprensione , si riproduce il testo dell' art. 5 , commi 7 ed 8 , del nuovo AEC :

7. *L'agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto, o dopo la sospensione del contratto in caso di malattia e/o gravidanza, se la proposta è pervenuta al preponente o*

¹¹ Da notare l' espressione “... inserito o meno nella relazione dell' agente “ che figura al paragrafo 8 dell' art. 4 : tale espressione sembra attribuire implicitamente rilevanza essenziale , limitatamente ai primi sei mesi , all' inserimento nella relazione dell' affare al fine della maturazione del diritto alle provvigioni .



Avv. Maurizio Iorio

all'agente in data antecedente, o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta; in tali casi la provvigione è dovuta solo all'agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti ;a tal fine, all'atto della cessazione del rapporto, l'agente o rappresentante relazionerà dettagliatamente al preponente sulle trattative commerciali intraprese, ma non concluse, a causa dell'intervenuto scioglimento del contratto di agenzia

8. **Per le trattative concluse nell'arco di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto od eventualmente nell'arco del più lungo termine pattuito nel contratto individuale)** fermo restando che la conclusione delle trattative stesse sia riconducibile all'attività prevalentemente svolta dall'agente prima dello scioglimento o della sospensione del contratto di agenzia, l'agente avrà diritto alle relative provvigioni, come sopra regolato. Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale ordine, inserito o meno nella relazione dell'agente, non potrà più essere considerata conseguenza dell'attività da lui svolta e non sarà quindi riconosciuta alcuna provvigione. Sono fatti comunque salvi gli accordi fra le parti,¹² che prevedano un termine temporale diverso o la ripartizione della provvigione fra gli agenti succedutisi nella zona ed intervenuti per la promozione e conclusione dell'affare. Nei contratti individuali di agenzia il termine di cui al primo paragrafo può essere aumentato su richiesta dell'agente, ma in nessun caso diminuito.

3) Patto di non concorrenza (art. 8) ;

E' rimasta pressoché immutata la disciplina del patto di non concorrenza contenuta nel precedente AEC 26.02.02 , con il quale era stata per la prima volta attuato l' art. 1751 –bis CC (che rimanda in effetti alla pattuizione collettiva).

L' unica novità consiste nel fatto che l' indennità contrattualmente prevista è dovuta “inderogabilmente in unica soluzione alla fine del rapporto” :

Infatti :

¹² Si deve intendere : fatti salvi gli accordi individuali tra le parti intervenuti successivamente alla cessazione del contratto di agenzia .



Avv. Maurizio Iorio

23

Art. 7 : In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1751-bis c.c. compete il pagamento di una indennità non provvigionale, inderogabilmente in un'unica soluzione alla fine del rapporto, a fronte del patto di non concorrenza post contrattuale, quando sia inserito nel singolo incarico di agenzia.
Il patto di non concorrenza post contrattuale potrà essere pattuito solo al momento dell'inizio del rapporto di agenzia.
E' esclusa ogni possibilità di variazione unilaterale delle intese raggiunte al riguardo del patto di non concorrenza post contrattuale.

Fatto salvo quanto sopra , questa è pertanto in sintesi la disciplina dell' art. 8 AEC :

- Calcolata un' annualità media delle provvigioni percepite (nei 5 anni antecedenti alla cessazione del rapporto) , questa viene divisa per 24 e l' indennità è corrisposta " ... in ragione di tanti ventiquattresimi quanti sono i mesi di durata del patto di non concorrenza " .
- Nel caso di *agenti monomandatari* l' importo così calcolato viene corrisposto per intero o in misura percentuale a seconda della durata del rapporto (100% più di 5 anni ; 85% tra 0 e 5 anni). Si noti che lo stesso criterio di calcolo vale anche , eccezionalmente , per i plurimandatari nel caso in cui il mandato cessato valga almeno l' 80% del monte provvigionale di spettanza in ciascuno dei due anni precedenti la cessazione .
- Nel caso di *agenti plurimandatari* (i) l' importo così calcolato (ossia l' importo calcolato moltiplicando i ventiquattresimi per i mesi di durata del patto) è ridotto del 20% , e - fatto salvo il caso dei plurimandatari all' 80% di cui sopra - (ii) viene corrisposto per intero o in misura percentuale a seconda della durata del rapporto (100% più di 10 anni ; 75% tra 5 e 10 anni ; 50% tra 0 e 5 anni).

4) Incassi agenziali e attività accessorie o complementari (art. 5.11)

In tutti i casi in cui siano affidate agli agenti attività complementari e/o accessorie (ivi compreso il coordinamento di altri agenti in una determinata area , o l' incasso di somme dovute - ma non di insoluti ! - senza esclusione di responsabilità per errore



Avv. Maurizio Iorio

contabile) , spetta all' agente un compenso aggiuntivo , in forma non provvigionale¹³ .

In particolare , nel caso di attività di incasso :

- (i) Nessun compenso è dovuto nel caso di mero **incasso di insoluti** (così come era anche precedentemente previsto) ;
- (ii) Nessun compenso è dovuto nel caso di attività di incasso di somme dovute senza che sussista per l' agente alcuna **responsabilità per errore contabile** (così come era anche precedentemente previsto , mutuandosi tale disposizione dall' AEC industria) .
- (i) In ogni altro caso , l' attività di incasso deve essere remunerata con un compenso **di natura non provvigionale** come stabilito per tutte le altre attività accessorie o complementari .

Il preponente che intenda evitare di corrispondere un compenso per l' attività di incasso , potrà pertanto decidere di stabilire nel contratto di agenzia che l' agente non avrà mai alcuna responsabilità per errore contabile (vedasi la clausola all' uopo riportata in nota)¹⁴ .

5) Interessi moratori nel caso di ritardato pagamento (art. 7.2.)

Nel caso di ritardato pagamento delle provvigioni oltre i quindici giorni , la società preponente è tenuta a versare sulle somme dovute , per tutti i giorni di ritardo , un interesse pari al tasso determinato in applicazione del D. Lgs 231/2002 .

¹³ Risulta **pertanto composta la contraddizione** presente nell' AEC 24.02.2002 tra il comma 3.5. (“ provvigione di incasso “ riconosciuta all' agente) ed il comma 4.5. (“ specifico compenso aggiuntivo , in forma non provvigionale”) per il caso di attività di incasso accompagnata da “ responsabilità dell' agente per errore contabile ” .

¹⁴ “ Clausola sulle provvigioni : “ *La liquidazione delle fatture dovrà essere effettuata direttamente ed esclusivamente al domicilio della nostra società in via Pertanto, salvo nostra apposita delega scritta, Voi non dovete né potrete curare incassi o sistemazioni di eventuali contestazioni . Ricorrendo tali eventualità , (i) viene in ogni caso espressamente esclusa fin d' ora ogni Vs. responsabilità per errore contabile, inoltre (ii) le somme incassate dovranno essere immediatamente e totalmente rimesse alla nostra società, essendo fin d'ora escluso il Vostro diritto a ritenzioni o compensazioni per qualsiasi titolo o causa , infine (iii), è escluso qualsiasi compenso e rimborso spese per tale attività , essendosi già tenuto conto di tale eventualità nello stabilire la misura delle provvigioni. Le fatture da noi emesse saranno validamente quietanzate solo ad opera dei nostri legali rappresentanti o loro procuratori.*”



Avv. Maurizio Iorio

• Consegna della merce in zona diversa (art. 5.10)

25

E' riportata (salva la precisazione che l' accordo in deroga dovrà essere " scritto ") la medesima previsione già presente nel precedente AEC : è stabilito , in deroga a quanto previsto dall' art. 1748, II comma nel testo novellato dal Dlgs 65/99 , secondo cui il diritto alle provvigioni compete sempre all' agente alla cui zona /categoria/gruppo di clienti riservati appartiene il cliente) che " ... *quando la consegna della merce o la fornitura del servizio venga effettuata in una zona diversa da quella in cui è stato concluso l' affare , la provvigione compete all' agente che abbia effettivamente promosso l' affare , salvo diverso accordo scritto tra le parti* " .

Si riporta in nota una clausola da inserire nel contratto di agenzia che contiene , per l' appunto , un diverso " accordo " in proposito ¹⁵ .

Vale la pena di sottolineare che l' agente nella cui zona agenziale vengano consegnati i beni venduti – che non avendo promosso l' affare (conclusosi fuori " Zona ") non ha diritto alla provvigione - al quale sia comunque richiesto di " seguire " il cliente destinatario della merce (ad esempio un punto vendita di un gruppo GDO nazionale)

¹⁵ Testo di possibile clausola di deroga :

" I clienti con cui promuoverete la vendita dei Prodotti sono esclusivamente quelli che rispondono ad entrambi i seguenti requisiti:

(i) Clienti che hanno la loro sede legale nella Zona a Voi assegnata (intendendosi per tali, salvo diverso accordo scritto con la nostra società, quelli che hanno la sede legale e l'ufficio acquisti nella Zona, esclusi in ogni caso gli enti statali e gli enti pubblici che provvedono ai loro acquisti a mezzo di pubblici incanti, licitazioni private o appalti concorso) e,

(ii) in relazione ai quali la consegna dei Prodotti ordinati è effettuata nella Vs. Zona.

*Pertanto, nessuna provvigione maturerà a Vs. favore nel caso di affari conclusi con clienti i quali hanno sede legale nella Vs. Zona, ma punti di vendita, uffici commerciali o filiali allocati al di fuori della Vs. Zona ed ai quali devono essere da noi consegnati i prodotti ordinati .**Ciò in deroga a quanto stabilito all' art. 4 dell' AEC , costituendo la presente previsione espresso diverso accordo rispetto a quanto ivi previsto.**"*



Avv. Maurizio Iorio

in termini , ad es. , di problem solving afferente i prodotti venduti , avrà comunque diritto alla remunerazione di tali prestazioni , da determinarsi in conformità alla normativa generale di legge in proposito (art, 241 del codice civile) .

• Insolvenza parziale (disposizione soppressa nel nuovo AEC)

E' stata soppressa la previsione , già contenuta all' art. 4 (*Provvigioni*) , ultimo capoverso del precedente AEC , per cui nel caso di insolvenza parziale del compratore , se la perdita fosse inferiore alla provvigione , la ditta preponente doveva versare all' agente la differenza tra perdita e provvigione maturata .

• Gravidanza e Puerperio (art.10)

E' portato da 8 a 12 mesi il periodo di sospensione del rapporto agenziale, su richiesta dell' agente , per il caso di gravidanza e puerperio .

La possibilità di chiedere la sospensione è inoltre estesa al caso di adozione o affidamento di minore .

• Preavviso (art.11)

Rimane invariata la disciplina del precedente AEC (fatta salva la piccola variazione evidenziata qui di seguito) :

(i) sono ora riportati per esteso tutti i termini di preavviso ;



Avv. Maurizio Iorio

27

(ii) è previsto un termine di preavviso di recesso di 3 mesi , nel caso di agente plurimandatario , per contratti di durata da 0 a 3 anni

(iii) è stabilito , in deroga a quanto previsto all' art. 1750 cc. ultimo comma (il quale recita : " *Salvo diverso accordo tra le parti , la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l' ultimo giorno del mese di calendario* ") , che la scadenza del periodo di preavviso si calcola a far data dal giorno in cui il preavviso di recesso è stato comunicato , e quindi la relativa scadenza può ora coincidere con uno qualsiasi dei giorni di calendario ;

(iv) è precisato , nel caso ce ne fosse bisogno , che " ... *Durante la prestazione del periodo di preavviso il rapporto decorre regolarmente , con tutti i diritti e gli obblighi connessi al mandato* " .

I termini di preavviso sono pertanto i seguenti :

a) Agente o rappresentante operante in forma di plurimandatario:

- 3 mesi fino alla fine del 3° anno di durata del contratto ;
- 4 mesi per il 4° anno ;
- 5 mesi per il 5° anno ;
- 6 mesi per il 6° anno e per tutti gli anni successivi .

b) Agente o rappresentante operante in forma di monomandatario:

- 5 mesi fino alla fine del 5° anno di durata del contratto ;
- 6 mesi per il 6°, 7° e 8° anno ;
- 8 mesi per i contratti di durata superiore a 8 anni.

Nel caso in cui sia **l' agente a recedere dal contratto** , i termini di preavviso previsti sono i seguenti :

a) Agente o rappresentante operante in forma di plurimandatario:

- 3 mesi

b) Agente o rappresentante operante in forma di monomandatario

- 5 mesi

L' agente è tenuto a comunicare per iscritto il suo preavviso di recesso .

Indennità di mancato preavviso

Il nuovo AEC non contiene in proposito particolari novità .

Rimane fermo il diritto per la parte recedente di **sostituire il preavviso con un' indennità** calcolata in dodicesimi delle provvigioni afferenti l' anno solare precedente quanti sono i mesi di preavviso non effettuati . Si stabilisce che " ... *ove più*



Avv. Maurizio Iorio

favorevole , la media retributiva sarà calcolata sui dodici mesi immediatamente precedenti la comunicazione del recesso " (art. 11) .

28

In ogni caso , si badi , rimane fermo il principio già stabilito nel precedente AEC secondo cui l' indennità sostitutiva si calcola su " .. *tutte le somme corrisposte in costanza del contratto di agenzia , anche a titolo di rimborso o concorso spese o di premio " .*

Rimane altresì fermo il diritto per la parte non recedente di rinunciare , entro 30 gg. , al preavviso ricevuto , senza dover corrispondere alcuna indennità . L' agente che al momento della propria comunicazione di recesso dal contratto di agenzia abbia subordinato la validità di tale comunicazione alla circostanza di non essere esonerato dal periodo di preavviso da parte della preponente , non può ugualmente opporsi a tale esonero , essendo la propria unilaterale riserva priva di validità concreta a fronte della facoltà di esonero dal preavviso prevista a favore della parte non recedente dall' AEC (Cassazione Civile , ordinanza n. 25902 / 2010) .

L' indennità di mancato preavviso si calcola con riferimento al momento in cui le provvigioni MATURANO (= le provvigioni “ *di competenza* “ nel periodo di riferimento) e NON al momento in cui sono erogate (così il testo dell' AEC e la giurisprudenza costante) .

Al fine del calcolo dell' indennità di mancato preavviso e del computo dei mesi precedenti alla comunicazione di recesso , NON si considera il mese in cui è stato comunicato il recesso (così , anche in tal caso , il testo dell' AEC e la giurisprudenza costante) .

Da ricordare inoltre che anche se l' art. 1750 , come novellato dal Dlgs. 303/1991 non prevede più l' indennità di mancato preavviso, non sembrano sussistere dubbi sulla validità delle correlative clausole dell' AEC che lo prevedono , anche solo perché il diritto a sostituire il preavviso con la correlativa indennità è previsto dagli accordi economici collettivi validi erga omnes che non sono stati mai abrogati (AEC Commercio 13.10.1958 e AEC Industria 20.06.1956) .

Da ricordare che secondo la giurisprudenza , non sussiste necessità di computare , ai fini delle indennità di cessazione del rapporto , i ratei afferenti i mesi di preavviso



Avv. Maurizio Iorio

sostituiti dalla corrispettiva indennità avendo la stessa natura *sostitutiva* - ossia indennitaria a fronte di un periodo mai “ lavorato “ - e non retributiva¹⁶ .

29

Come corollario sembra potersi dedurre che per lo stesso motivo sulle somme corrisposte a titolo di indennità di mancato preavviso non sono dovuti i contributi Enasarco.

000ooo000

• Forma Scritta (art. 3.4)

L' art. 3.4. recepisce la giurisprudenza che si era formata in materia di contratto di agenzia , ed ai sensi della quale l' esistenza di un contratto di agenzia , che per legge va redatto e provato per iscritto , può essere dimostrata anche solo esibendo la correlativa corrispondenza contrattuale , anche proveniente da una sola delle parti (ad esempio ordini successivamente eseguiti o conferme d' ordine , relazioni sulla zona ed i clienti , accettazioni di modifiche di zona ecc.)

L' art. 3.4. prevede quanto segue :

“ 4. Il requisito della forma scritta prescritto dalla Legge ai fini probatori si intende assolto anche se il consenso delle parti sugli elementi essenziali del contratto individuale non è manifestato in un unico scritto contenente le firme di entrambi i contraenti , ma può evincersi da documenti provenienti da uno solo di essi “ .

• Bilateralità (art.25) (art.26)

¹⁶ Infatti , come rilevato dalla Suprema Corte , “ ... *Nel rapporto di agenzia a tempo indeterminato , il preponente che intenda recedere ha la facoltà di sostituire ,anche senza il consenso dell' agente , al preavviso dovuto secondo la disposizione dell' art. 1750 cc. , una corrispondente indennità che, essendo sostitutiva , ai sensi del comma 2 del citato art. 1750 , della diversa situazione giuridica che si determinerebbe in caso di recesso con regolare preavviso , caratterizzata dalla cessazione differita del rapporto alla scadenza del termine di preavviso, provoca l' immediata cessazione del rapporto e , conseguentemente , esclude il periodo di preavviso ed i compensi ad essi relativi dal calcolo delle indennità per lo scioglimento del contratto di cui all' art. 1751 cc. ...* ” (Cass. 20.08.1993 , n. 8795)



Avv. Maurizio Iorio

Il nuovo AEC comprende , innovativamente , le seguenti due disposizioni :

Art. 25

Ente bilaterale

*Con la firma del presente Accordo Economico Collettivo è **istituito** l'Ente bilaterale nazionale per gli agenti e rappresentanti di commercio, il cui Statuto, il cui Regolamento e la cui parte contributiva che dovrà essere di natura paritetica fra case mandanti e agenti di commercio, saranno redatti ed approvati entro 6 mesi dalla firma del presente Accordo.*

Art. 26

Assistenza sanitaria integrativa

Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo istituiranno un fondo di assistenza sanitaria integrativa al Servizio Sanitario Nazionale per gli agenti e rappresentanti di commercio .

A tale scopo le parti convengono di istituire una Commissione bilaterale per definire, entro il termine più breve possibile lo Statuto ed il Regolamento del fondo stesso.

- Decorrenza delle modifiche introdotte dalla stesura definitiva dell' AEC in data 10.03.2010

Tutte le modifiche introdotte dalla stesura definitiva decorrono dal 1° aprile del 2010 (salvo il caso in cui si tratti di mere dichiarazioni interpretative come nel caso ad esempio degli emendamenti alla dichiarazione a verbale n. 1 ,3° cpv. all' art. 13 AEC , dopo il punto (III) sull' indennità meritocratica) . Pertanto , il contratto di agenzia , nel periodo che va dall' 1.03.2009 (data di entrata in vigore dell' AEC 26.02.2009) a 31 marzo 2010 rimane regolato dal precedente testo dell' AEC 26.02.2009 .



Avv. Maurizio Iorio

Avv. Maurizio Iorio